



COMUNE DI PORTALBERA

Provincia di PAVIA

Via Mazzini, 1 - 27040 Portalbera (Pv)

tel. 0385/ 266258 - fax 0385/ 266090

e-mail: info@comune.portalbera.pv.it

sito internet: www.comune.portalbera.pv.it

Cod. Fisc. 84000830186 - P. IVA 00475500187

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ART. 92 DEL D. LGS. 12.4.2006 n. 163
(EX ART. 18 DELLA L. 11.2.1994 n. 109)***

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 92 DEL D. LGS. 12.4.2006 n. 163 (EX ART. 18 DELLA L. 11.2.1994 n. 109)

ART. 1 - COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (direttore operativo), nonché tra i loro collaboratori.

Trattasi di progetti relativi ad opere o lavori conferiti dall'Amministrazione, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto.

La percentuale effettiva da applicarsi, fissata come aliquota della percentuale massima del 2%, è stabilita in funzione della tipologia, del grado di complessità nonché della ripetitività del progetto, secondo le aliquote di seguito riportate:

1. progetti complessi concernenti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici, che presentano elaborati grafici di dettaglio:

100% della percentuale massima (100% * 2%);

2. progetti riguardanti opere o lavori di nuova costruzione, lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente, lavori stradali e altri lavori pubblici che non richiedono un'analisi particolarmente complessa in relazione all'opera o lavoro da realizzare oppure presentino elaborati grafici non di dettaglio:

90% della percentuale massima (90% * 2%);

3. progetti di carattere ripetitivo in quanto realizzati avvalendosi anche del lavoro già svolto per l'elaborazione di progetti simili:

50% della percentuale massima (50% * 2%).

I compensi di cui al presente articolo non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza di qualsiasi elaborato progettuale e qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità.

Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo ai dipendenti che costituiscono il gruppo di progettazione di cui al successivo art. 3 con l'avvio dell'appalto dell'opera o del lavoro per la quota parte riguardante la progettazione e con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione per la quota parte rimanente. Quanto precede anche nel caso in cui l'appalto e la relativa esecuzione avvengano in periodi successivi alla redazione del progetto.

ART. 2 - COMPENSI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ATTUATIVA

Ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato viene ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo abbiano redatto.

Trattasi di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico

espressamente disposto. Può, altresì, trattarsi di atti a contenuto normativo che accedono alla pianificazione, quali per esempio i regolamenti edilizi, redatti direttamente da dipendenti dell'Amministrazione comunale per conto della medesima a seguito di incarico espressamente disposto, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

Nei casi in cui vengano adottati atti di pianificazione di natura ambientale viene demandato a un'apposita commissione nominata dal Segretario/Direttore generale il compito di accertare se l'atto rientri nella categoria degli atti di pianificazione, ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163. La commissione è composta dal Segretario/Direttore generale, che la presiede, e da due esperti, che possono essere scelti anche all'interno dell'Ente tra dipendenti che non abbiano partecipato al gruppo di pianificazione. Solo ai componenti esterni della commissione viene attribuito un compenso da determinarsi contestualmente alla nomina, rapportata al contributo richiesto, il cui importo viene scorporato dalla tariffa professionale inerente l'attività di pianificazione. Ai componenti esterni viene attribuito un compenso anche qualora la commissione accerti che l'atto esaminato non rientra nella categoria degli atti di pianificazione, ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D.lgs 12.4.2006 n.163.

Il diritto alla corresponsione dei compensi matura in capo ai dipendenti che costituiscono il gruppo di pianificazione, di cui al successivo art. 3, al momento dell'adozione dell'atto di pianificazione.

Per gli atti di pianificazione l'incentivo viene determinato nella misura del 30% dell'importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del ministero dei Lavori Pubblici n. 6679 dell'1.12.1969, tenuto conto degli aggiornamenti successivamente intervenuti. Per i piani ambientali la tariffa professionale non può essere calcolata a vacazione.

Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalla suddetta circolare o da altro specifico provvedimento legislativo, la tariffa professionale viene determinata sulla base di un preavviso di parcella che, in casi particolari, dovrà essere vistata per congruità dal competente ordine professionale.

Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) debbono essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione.

ART. 3 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE E/O DI PIANIFICAZIONE (G.P.P.)

Al fine di procedere alla redazione di ciascun elaborato progettuale e di pianificazione, è costituito un Gruppo di progettazione e/o di pianificazione (G.P.P.) formato da personale dipendente dell'Amministrazione comunale in possesso di capacità professionali ed operative specifiche.

Il Dirigente del Settore competente individua con apposito provvedimento i componenti del gruppo.

Tale provvedimento viene vistato per approvazione dal Coordinatore dell' Area amministrativa. Di tale provvedimento la Giunta comunale prende atto, sotto forma di comunicazione, prima che abbia inizio l'attività di progettazione e/o pianificazione.

Il provvedimento che individua i componenti del gruppo deve, altresì, indicare:

1. l'opera o il lavoro da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
2. l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o del lavoro da realizzare e la somma, non superiore allo **2%** del medesimo importo, determinata ai sensi dell'art. 1, comma 3, in funzione del grado di complessità e della ripetitività del progetto;
3. la tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione nonché la somma pari al 30% di tale tariffa;
4. il termine entro il quale devono essere consegnati tutti gli elaborati;
5. i nominativi e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il G.P.P.;
6. l'individuazione delle aliquote da destinare ai singoli componenti del G.P.P.;
7. la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, fatte salve eventuali proroghe derivanti da cause non imputabili ai componenti del gruppo di

progettazione e/o pianificazione.

ART. 4 - COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE: CRITERI DI RIPARTIZIONE E SOGGETTI AVENTI DIRITTO

La somma da corrispondere a titolo di incentivo, fissata nel provvedimento che individua i componenti del gruppo di progettazione, è ripartita tra i soggetti che costituiscono il gruppo con le seguenti modalità:

Responsabile unico del procedimento	<i>10% fisso;</i>
Ufficio di progettazione (Progettisti, Coord. progett. per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96)	<i>dal 20% al 45%;</i>
Ufficio Direzione lavori e collaudo (Direttore dei lavori, direttori operativi, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 494/96, collaudatore)	<i>dal 20% al 45%;</i>
Collaboratori (disegnatori, collaboratori amministrativi e tecnici)	<i>dal 10% al 25%.</i>

Il Dirigente che individua i componenti del gruppo di progettazione determina la percentuale effettiva da corrispondere a ciascun avente diritto, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Le aliquote devono essere determinate in modo da garantire comunque la ripartizione dell'intero importo derivante dalla percentuale stabilita dall'art. 1.

In caso di perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e dell'art. 37 della Legge regionale 7.11.2003, n. 27, caratterizzate da elaborati di progetto quali il computo di perizia, l'elaborazione di nuovi prezzi e del relativo verbale, quadro economico di raffronto, eventuali elaborati grafici, ecc., l'incentivo va riconosciuto ai dipendenti incaricati della progettazione e/o della direzione lavori. In tal caso l'incentivo e la ripartizione dello stesso tra i dipendenti che costituiscono il gruppo di progettazione viene determinato applicando le aliquote e le percentuali di ripartizione relative al progetto principale sull'importo aggiuntivo, al lordo del ribasso d'asta, della perizia di variante e suppletiva.

In caso di estensione di contratti aperti, che di fatto si concretizzano solo con un incremento dell'attività di direzione lavori, l'incentivo va riconosciuto a favore del personale incaricato della direzione lavori. In tal caso l'incentivo e la ripartizione dello stesso vengono determinati applicando le stesse percentuali di cui al progetto principale, limitatamente alle quote relative alla sola fase di direzione dei lavori, sull'importo dell'estensione del contratto.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga anche di professionisti esterni per le attività di progettazione, direzione dei lavori e/o collaudo (cd. attività miste), la somma da ripartire a titolo di incentivo viene ridotta in misura proporzionale all'apporto del personale esterno stesso e la relativa riduzione costituisce economia di gestione.

La somma da ripartire a titolo di incentivo viene altresì ridotta per le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle prestazioni dei dipendenti per le quali manchi l'accertamento positivo delle specifiche attività svolte. La relativa riduzione costituisce economia.

ART. 5 - COMPENSI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ATTUATIVA. CRITERI DI RIPARTIZIONE E SOGGETTI

AVENTI DIRITTO

L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione adottato o approvato dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale, con le seguenti modalità:

Responsabile del procedimento = 10 % *fisso*;

Tecnico che ha firmato l'atto di pianificazione = *dal 25% al 45%*;

Tecnico che ha predisposto le tavole grafiche, nel caso in cui è persona diversa da colui che ha firmato l'atto di pianificazione = *dal 10% al 30%*;

Tecnico che redige le relazioni illustrative, nel caso in cui è persona diversa da colui che ha firmato l'atto di pianificazione = *dal 5% al 25%*;

Personale amministrativo e tecnico che ha svolto attività di supporto all'attività di pianificazione = *dal 10% al 30%*.

Il Dirigente che individua i componenti del gruppo di pianificazione determina la percentuale effettiva da corrispondere a ciascun avente diritto.

Le aliquote devono essere determinate in modo da garantire comunque la ripartizione dell'intero importo derivante dalla percentuale stabilita dall'art. 2.

ART. 6 - CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI

Completate le varie fasi della progettazione o la redazione dell'atto di pianificazione, il Dirigente del Settore competente certifica il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di progettazione o pianificazione. **La certificazione del Dirigente viene vistata per approvazione dal Coordinatore dell'Area amministrativa.**

Qualora il termine previamente fissato per la conclusione dell'attività di progettazione o di pianificazione e la consegna dei relativi elaborati non sia stato rispettato dai soggetti componenti il gruppo di progettazione e/o pianificazione, il Dirigente del Settore competente provvede con proprio atto alla riduzione dei compensi nella misura individuata nel provvedimento che costituisce il gruppo di progettazione o pianificazione.

In caso di riduzione dei compensi a titolo di penale, la somma che residua costituisce economia da includere nelle "somme a disposizione del quadro economico del progetto" e, con riferimento agli atti di pianificazione, costituisce economia di gestione.

ART. 7 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il Dirigente che ha costituito il gruppo di progettazione e/o pianificazione provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto. **Con l'atto di liquidazione il dirigente attesta il positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi. L'atto di liquidazione viene vistato per approvazione dal Coordinatore dell'Area amministrativa.**

La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze: Compensi per la progettazione delle opere pubbliche (art. 4):

Soggetti / Uffici	Ruoli	Fase di progettazione	Fase di esecuzione
		Avvio gara di appalto	Approvazione collaudo o certificato di regolare esecuzione
Responsabile unico del procedimento	Responsabile unico del procedimento e tecnici di supporto	½ quota	½ quota
Ufficio progettazione	Progettisti	quota intera	
	Coord. Prog. ai sensi del D.lgs. 494/96	quota intera	
	Altri	quota intera	
Ufficio direzione lavori	DD.LL.		quota intera
	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.lgs. 494/96		quota intera
	Direttori operativi		quota intera
	Assistente cantiere		quota intera
	Altri		quota intera
Collaboratori	Disegnatori	quota intera	
	Collaboratori amministrativi	½ quota	½ quota
	Altri	½ quota	½ quota

Compensi relativi alla redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata, attuativa o di atti a contenuto normativo che accedono alla pianificazione (art. 5):

- ove l'atto di pianificazione sia definitivamente approvato dal competente organo comunale, l'intero corrispettivo viene liquidato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 5 in un'unica soluzione ad approvazione avvenuta;
- ove per l'atto di pianificazione sia prevista una preventiva adozione e la successiva approvazione, il corrispettivo viene liquidato a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 5, per una quota pari al 50% all'atto di adozione del piano da parte del competente organo comunale e per la quota residua all'atto di definitiva approvazione da parte degli organi superiori competenti.

I compensi vengono corrisposti dall'Ufficio Stipendi unitamente alle competenze mensili.

ART. 8 - RITENUTE DI LEGGE

I compensi di cui al presente regolamento si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Amministrazione (contributi assistenziali e previdenziali), e sono assoggettati alle ritenute previste dalla normativa vigente.

ART. 9 - C.C.N.L. REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI 1998-2001

I compensi di cui al presente regolamento confluiscono, rispettivamente, nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali 1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nelle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 26 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali – Area della Dirigenza 23.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla disciplina di legge e regolamentare vigente.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.
Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche ai procedimenti in corso, limitatamente agli atti che non sono ancora stati adottati al momento dell'entrata in vigore.